

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 704)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, Artigianato, Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 1959
(V. Stampato n. 1356)*

d'iniziativa dei deputati DE MARZI Fernando, BERLOFFA, NEGRONI, BERRY, BONTADE Margherita, BUZZI, CARCATERRA, D'AREZZO, DE COCCI, DOSI, FRANZO, GASPARI, GIOIA, GUERRIERI Filippo, LONGONI, MERENDA, GRAZIOSI, PINTUS, SIMONACCI, SAMMARTINO, TROISI e VEDOVATO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 LUGLIO 1959

Proroga dei termini per la trasformazione dei forni da pane da riscaldamento diretto a riscaldamento indiretto od elettrico

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di tre anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, all'articolo 15, primo comma, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della stessa legge, è prorogato al 31 dicembre 1961.